Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

N.20 **DEL16.03.2021**	**OGGETTO**: **Ricorso Consiglio di Stato RG 2072/2021 promosso da Gallo Silvana avverso l'Ordinanza n. 650/20 del Tar Calabria Catanzaro nel procedimento iscritto al n. 1375/20 Reg. Ric.** **Incarico legale per la difesa tecnica.**

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **sedici (16)** del mese di **Marzo** alle **ore 16,05** nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n.04/2020, la Giunta Comunale, appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
ALBI Antonio	**Sindaco**	**X**	
CARDAMONE Francesco	**Vice Sindaco**	**X**	
GRANDINETTI Walter	**Assessore**	**X**	
VACCARO Patrizia	**Assessore**	**X**	
VITELLINO Rosa	**Assessore**	**DIMISSIONARIO**	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97,comma 4, D.Lgs. 267/2000**) il Segretario Comunale D.ssa Rosetta Cefalà,** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESIEDE IL SINDACO ING. ANTONIO ALBI, il quale constatato che gli intervenuti **nelle modalità di videoconferenza** sono in numero legale, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ai fini della legalità della seduta, il Segretario Comunale attesta che:

Il Sindaco Ing. Antonio Albi, il Vice-Sindaco Cardamone Francesco e l'Assessore Grandinetti Walter sopra generalizzati, ed il Segretario Comunale dalla sala consiliare del Comune di Nocera Terinese, muniti dei dispositivi individuali di protezione e disposti assicurando la distanza minima interpersonale stabilita con i provvedimenti governativi emanati in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 ;

L'Ass.re Vaccaro Patrizia dalla propria abitazione ove risiede, è collegata contemporaneamente in videochiamata**, mediante la piattaforma "GOOGLE MEET";**

tutti i presenti sono stati identificati con certezza;

tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione.

Il collegamento si chiude alle ore 16,25

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della G. C. n. 137 del 13.11.2020 è stata affidata all'avv. Antonello Sdanganelli, del Foro di Lamezia Terme, la difesa nel procedimento promosso dalla sig.ra Gallo Silvana (con gli avv.ti Rossella Barberio e Fernanda Gigliotti) innanzi al Tar Calabria – Catanzaro *avverso l'ordinanza di demolizione nr. 14 del 29.5.2017, il provvedimento di diniego prot. 4990 notificato il 4.8.2020 ed il REU (art. 170) adottato con deliberazione C.C. n.15 del 9.7.2011*;
- che nel corso del procedimento, iscritto al nr. 1375/2020 reg. ric., il Tar ha respinto l'istanza cautelare della ricorrente con ordinanza collegiale n. 650/2020;

Considerato che:

- che la ricorrente ha proposto, avverso tale provvedimento, appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, con atto notificato al difensore dell'Ente, iscritto al n. RG 2072/2021;
- è necessario costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità degli atti impugnati e l'infondatezza delle avverse lagnanze, per come già provveduto innanzi al Tar che, in sede cautelare, ha ritenuto fondate le ragioni dell'Ente;
- di un legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'Ente, a costituire l'Ente nel predetto procedimento;

Accertato che all'interno della struttura non è istituito un ufficio legale, per cui necessita affidare a professionista esterno l'incarico per la difesa dell'Ente;

Ravvisata la necessità, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'ente nel predetto procedimento, all'avvocato Antonello Sdanganelli, del Foro di Lamezia Terme, professionista che, in considerazione del precedente incaricato su detto, è a conoscenza della questione oggetto di causa, e che si è reso immediatamente disponibile, concordando il compenso professionale in euro 2.500,00, compresi oneri di legge (IVA e CNA), tenuto conto dell'incarico originario conferitogli;
Atteso che le vigenti norme del TUEL - D.lgs. 267/2000 - consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

Tenuto conto che tali conferimenti presuppongono, da una parte, il possesso di una elevata

specifica professionalità e, dall'altra, l'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 50 del TUEL D.lgs. N°267/2000;

Letta e Richiamata la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto *"linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54–57, l 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza"*, ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

Atteso che, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione e che già il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, ha sostenuto che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

Richiamata, inoltre, la circolare n. 1 del 19 gennaio 2017 dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, ove viene precisato che l'ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una preventiva procedura di gara per l'affidamento di un incarico di difesa in giudizio, in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato;

Atteso che tale interpretazione viene suffragata dall'analisi della fonte comunitaria che il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) recepisce, ossia la Direttiva 2014/24/Ue, la quale chiarisce, in maniera inequivocabile, l'esclusione *"dall' ambito di applicazione della presente direttiva"*, oltre che dei servizi prestati da notai e quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che *"comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari"*;

Richiamata la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di

evidenza pubblica;

Tenuto conto, inoltre, che:

- tale attività ha il carattere della temporaneità;
- alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

Atteso che :

- tale orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di *"servizi legali"* soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca;
- invece, qualora l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;
- pertanto, il conferimento dell'incarico fiduciario di patrocinio legale, rimane sottoposto solo a talune condizioni, quali il preventivo impegno contabile da parte dell'ente, la forma scritta dell'accordo e la dimostrazione circa l'impossibilità da parte del personale interno di assolvere all'incarico;

Vista la sentenza del 6 giugno 2019, resa nella causa C-264/18 dalla Corte di Giustizia Europea che si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto "*intuitu personae*", caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

Preso atto delle Linee guida n. 12 dell'Anac di cui alla delibera n. 207 del 24.10.2018, che consente l'affidamento diretto in tre ipotesi, tra cui nei casi , di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio (come nel caso di specie) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia , rispondendo ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Rilevato che, in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
- sussiste l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili

all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;

- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

Visto il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

Richiamati:
la deliberazione di C.C. n. 16 del 4.11.2020 con il quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 4.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020/2022;

Visto il D.**M**. 13.01.2021 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali, già differito al 31.01.2021, è stato ulteriormente differito al 31.03.2021;

Visto il redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa- servizio contenzioso gli adempimenti conseguenziali, tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di Euro 2.500,00, compresi oneri di legge (IVA al 22% e CNA al 4%) sul redigendo bilancio di previsione finanziario 2021.2023 – annualità 2021;
Visti:
il PTPCT 2020/2022 approvato con delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2020;
la deliberazione di G.C. n. 104 del 04.09.2020 con la quale, ad integrazione della deliberazione di G.C. n. 92/2020, è stato approvato il Piano della Performance 2020/2022 e PEG 2020 in via provvisoria , successivamente confermati con deliberazione di G.C.n 140 del 26.11.2020;
il codice di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 30.12.2020;
il Patto d'integrità approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del 18.02.2021, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. **Di costituire** il Comune di Nocera Terinese nel procedimento indicato in premessa e di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti relativamente al detto giudizio.

2. **Di affidare**, allo scopo, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento indicato in premessa all'Avv. Antonello Sdanganelli, del Foro di Lamezia Terme, con studio legale in Lamezia Terme (Cz), conferendo allo stesso il mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Nocera Terinese in tale giudizio, con tutte le facoltà di legge.

3. **Di riservare** a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa, gli atti gestionali conseguenti, tra cui il successivo impegno di spesa di € 2.500,00(compresi IVA 22% e CNA 4%) sul redigendo Bilancio Pluriennale finanziario 2021.2023 – annualità 2021 ;

4. **Di trasmettere** al legale di cui sopra, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione.

5. **Di disporre** la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on-line ed i relativi dati nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottocategoria di 1° livello "Consulenti e collaboratori", ai sensi del D.Lgs.N.33/2013.

6. **Di comunicare** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari.

7. **Di dichiarare** la presente deliberazione con separate votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Proposta di deliberazione per:

X	Giunta Comunale
	Consiglio Comunale

OGGETTO: **Ricorso Consiglio di Stato RG 2072/2021 promosso da Gallo Silvana avverso l'Ordinanza n. 650/20 del Tar Calabria Catanzaro nel procedimento iscritto al n. 1375/20 reg. ric.. Incarico legale per la difesa tecnica.**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 16.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 1 6 . 0 3 . 2 0 2 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco CARDAMONE

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco — Il Segretario Comunale

f.to Ing. Antonio Albi — f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese lì 18.03.2021 — Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituziona- le di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);
- che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 18.03.2021 prot. n. 1963;

- che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.03.2021;

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000.

[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.n°267/2000).

Nocera Terinese, lì 18.03.2021

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 18.03.2021 — Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rosetta Cefalà